

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 4, D.LGS. N. 175/2016

La Società Ente Fiera Isola della Scala S.r.l., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche

infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]"

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 2 co. 1, lett. b), Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata sempre nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*).

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie nei successivi dodici mesi.

Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;

- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento non solo a "indici" ma anche ad un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- indicatori prospettici: Debt Service cover ratio (DSCR).

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;

- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;

- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Gli indicatori di bilancio sono stati individuati in relazione alle specificità della Società. Ove possibile l'analisi è stata condotta confrontando gli indici dell'esercizio 2022 con quelli dei tre esercizi precedenti (2021/2020 e 2019).

Preliminarmente è opportuno evidenziare che la Società Ente Fiera di Isola della Scala S.r.l., partecipata interamente dal Comune di Isola della Scala, opera nel settore dell'organizzazione e gestione degli eventi fieristici in condizioni di concorrenza con altri operatori economici sul libero mercato. La Società non è una società in house e non risulta soggetta all'esercizio del "controllo analogo" da parte del socio pubblico, né riveste la natura giuridica di "organismo di diritto pubblico".

Altresì è bene ricordare che la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 Cod. Civ. da parte del socio unico Comune di Isola della Scala.

In ultimo, per una corretta lettura e interpretazione di quanto verrà successivamente esposto, si sottolinea come l'anno 2022 sia stato caratterizzato dalla ripresa delle manifestazioni fieristiche organizzate da Ente Fiera di Isola della Scala srl, dopo il blocco delle stesse per due anni dovuto alle note conseguenze dell'epidemia da Sars - Covid 19.

La ripresa delle due manifestazioni principali quali la "FIERA DEL RISO" e la "FIERA DEL BOLLITO" dopo gli anni della pandemia con i conseguenti necessari investimenti innovativi e di riadattamento dopo il prolungato fermo, unita alla guerra in Ucraina che ha comportato un forte aumento dei costi dei materiali, dei servizi anche energetici e delle materie prime, hanno determinato una redditività negativa della società nel corso dell'anno 2022.

ANALISI DI SOLIDITA'

Il **marginale di struttura** evidenzia quanta parte delle attività non correnti è coperta dal patrimonio netto, che rappresenta una fonte non onerosa e non soggetta a rimborso. Il valore nell'esercizio 2022 è positivo per € 273.295. Il patrimonio netto è tale da garantire ampiamente la copertura delle attività immobilizzate.

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Marginale di struttura	273.295	512.825	(458.365)	111.063

Il **quoziente di indebitamento finanziario** esprime quante volte i finanziamenti netti onerosi sono superiori al patrimonio netto, ovvero la dipendenza della Società da finanziatori terzi. Il quoziente, mostra una certa dipendenza della società verso finanziatori esterni, tuttavia si evidenzia che circa la metà dell'importo si

riferisce al mutuo bancario acceso presso la Banca Popolare di Verona (ora Banco BPM) nel 2011 al fine di corrispondere in via anticipata parte dei canoni dovuti per la concessione del Palariso da parte del Comune di Isola della Scala, mentre la parte rimanente si riferisce al finanziamento Simest ottenuto ad un tasso particolarmente agevolato.

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Quoziente di indebitamento finanziario	2,2	2	2,76	1,61

Si sottolinea inoltre che questo indice, ai fini della comparabilità con gli esercizi precedenti, è stato calcolato secondo la metodologia adottata negli esercizi precedenti, ma a ben vedere per calcolare l'indebitamento finanziario occorre tenere conto anche delle disponibilità liquide detenute dalla società che al 31/12/2022 sono pari a complessivi euro 2.168.046, di cui euro 2.133.082 di liquidità di conto corrente ed euro 34.964 di liquidità di cassa.

In tal ultimo caso il quoziente di indebitamento finanziario è pari a 0,32 e questo denota che i finanziamenti netti sono inferiori al patrimonio netto della società.

L'indice di copertura delle immobilizzazioni (o quoziente primario di struttura) rappresenta la relazione tra i mezzi propri e le immobilizzazioni, ovvero la capacità della Società di far fronte, attraverso mezzi propri, agli investimenti in immobilizzazioni effettuati. Si evidenzia che tale indice è positivo e migliore anche rispetto all'esercizio 2019, ultimo esercizio di regolare svolgimento dell'attività.

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Quoziente primario di struttura	1,32	1,67	0,49	1,15

L'indice di copertura del capitale sociale indica quante volte il patrimonio netto è più grande del capitale sociale ed esprime quindi quanto il patrimonio netto si è accresciuto nel corso degli esercizi.

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Indice di copertura del capitale sociale	15,15	17,07	5,96	11,15

ANALISI DI LIQUIDITA'

Il **marginale di tesoreria** esprime la capacità dell'azienda di far fronte alle passività correnti a breve termine attraverso l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve termine. Il valore risulta positivo e in misura tale da non evidenziare criticità sia nel breve che nel medio termine. Allo stato attuale non si rilevano carenze di liquidità.

Indici di liquidità	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Marginale di tesoreria	2.017.560	3.021.984	724.453	1.572.701

ANALISI DI REDDITIVITA'

L'analisi della redditività cerca di individuare l'entità e l'origine del reddito prodotto dall'impresa.

La redditività negativa registrata dalla società nel corso dell'esercizio 2022, motivata nelle premesse del presente paragrafo, comporta che gli indici di seguito dettagliati siano anch'essi negativi.

Poco significativo è anche il confronto con gli esercizi precedenti tanto più con l'esercizio 2021, nel quale la società ha ottenuto dei rilevanti contributi a ristoro dell'impossibilità di svolgere la propria attività caratteristica per effetto della pandemia.

Il **ROE (Return On Equity)** esprime la remunerazione a favore dei soci, misurando il rendimento dell'investimento effettuato dagli stessi, rappresentato dalle risorse che nel tempo i soci hanno apportato o lasciato, non prelevando utili, in azienda (patrimonio netto). È un indicatore di redditività globale, ossia della redditività complessiva effettivamente ottenuta dall'impresa, sintesi di tutte le aree gestionali (operativa, finanziaria, straordinaria e fiscale) che hanno contribuito a formare il risultato d'esercizio, e quindi del grado di remunerazione del rischio affrontato dall'imprenditore o dai soci.

Il **ROI (Return on Investment)** misura la redditività operativa della società, in rapporto ai mezzi totali impiegati, depurato cioè della gestione finanziaria, extra-caratteristica, straordinaria e fiscale. In altre parole consente di misurare il ritorno finanziario dell'attività tipica di impresa.

Indici di redditività	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ROE (Return On Equity)	-12,67%	65%	-87%	8%
ROI (Return On Investment)	-3,33%	70%	-33%	10%

2.2. Indicatori prospettici

La capacità di sostenere i debiti per i successivi 12 mesi è espressa in dottrina in termini di flussi finanziari necessari al rimborso dei debiti e l'indicatore maggiormente utilizzato è il c.d. "DSCR" - Debt Service cover ratio.

Il DSCR è infatti un indicatore di performance finanziaria utilizzato per verificare la sostenibilità complessiva dell'indebitamento finanziario.

Per il calcolo del DSCR è necessario utilizzare dei dati prospettici in un orizzonte temporale di almeno 12 mesi.

Per un corretto calcolo dello stesso si è deciso pertanto di redigere uno specifico piano economico/finanziario per l'anno 2023, in maniera da ottenere un indicatore in grado di individuare la capacità prospettica di rimborso degli oneri dell'indebitamento utilizzando dati di natura previsionale.

Non vi è un'unica modalità di calcolo del DSCR che ha però nella sostanza l'obiettivo di determinare la capacità dell'impresa di rimborsare i finanziamenti in termini di rapporto tra i flussi di cassa in entrata a servizio del debito e i flussi in uscita per il rimborso del debito oltre agli oneri finanziari.

Dal piano economico/finanziario redatto tale indicatore ha assunto un valore superiore a 1, ciò significa che l'impresa sarà in grado di far fronte ai propri impegni finanziari con i flussi generati.

Conseguentemente si ravvisa l'assenza di una ragionevole presunzione dello stato di crisi.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147- quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio. In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se

risultati integrati la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2022, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La Società Ente Fiera di Isola della Scala è una società a responsabilità limitata interamente controllata dal Socio unico Comune di Isola della Scala che ne svolge l'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 Cod. Civ.. La Società opera nel settore dell'organizzazione e gestione degli eventi fieristici in condizioni di concorrenza con altri operatori economici sul libero mercato. L'oggetto sociale della stessa prevede:

- a) l'organizzazione e la gestione in forma diretta, indiretta e/o associata di manifestazioni fieristiche, culinarie e a carattere espositivo;
- b) attività commerciale nei soli limiti dello stretto collegamento con le finalità istituzionali;
- c) la promozione e la realizzazione di saloni specializzati, esposizioni; mostre mercato sia direttamente che indirettamente anche collaborando con associazioni, consorzi, società e imprese e attraverso attività editoriale diretta;
- d) la fornitura di servizi connessi all'organizzazione di eventi fieristici come a titolo esemplificativo servizio di promozione, marketing, management e staff amministrativo logistico, organizzativo ed informatico;
- e) la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi reali per le imprese al fine di promuovere l'immagine dei prodotti e la loro diffusione sui mercati nazionali ed internazionali;
- f) la promozione attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, il raccordo tra la ricerca scientifica ed il mondo delle imprese con particolare riferimento alla diffusione sui mercati nazionali ed internazionali;
- g) l'organizzazione e la gestione di servizi reali per le imprese al fine di promuovere l'immagine dei prodotti e la loro diffusione sui mercati nazionali ed internazionali;
- h) la promozione di marchi di origine e di qualità;

- i) l'esercizio di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, sia in forma di ristorante, trattoria, pizzeria, paninoteca, spaghetteria, steak-house, fast-food, saloon, birreria, osteria, pub, che mediante l'utilizzo e/o l'esercizio di attività di catering;
- j) l'acquisto, la costruzione, la gestione, la locazione e la vendita di impianti sportivi e ricreativi, musei e parchi archeologici, zoologici, botanici e marini;
- k) l'organizzazione di spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni canore, musicali, teatrali, fieristiche, sportive, enogastronomiche, culturali, folkloristiche e più in generale di intrattenimento ricreativo aperto al pubblico;
- l) la promozione e la diffusione di tradizioni, ricorrenze, usanze etniche, folkloristiche e culturali tipiche, anche con importazione ed esportazione, la riproduzione e l'utilizzazione di ambienti, musiche, audiovisivi – anche attraverso l'acquisizione di licenze, brevetti e prodotti hardware e software, opere cinematografiche e letterarie, abbigliamento, materiali, macchinari e giochi, merci, animali, alimenti e bevande di provenienza originale e/o similmente prodotti e/o riprodotti.

2. LA COMPAGINE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2022 è il seguente:

Comune di Isola della Scala - socio unico – titolare della proprietà di nominali euro 75.000 pari al 100% del capitale sociale.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico, nominato con atto del 23/03/2022, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024:

Avv. Venturi Roberto

4. COORDINATORE

Con determina dell'Amministratore Unico del 13.02.2023 è stato pubblicato un AVVISO PUBBLICO per la selezione di un profilo professionale per lo svolgimento del ruolo di coordinatore.

Le domande di partecipazione alla selezione dovevano pervenire entro il 06.03.2023.

Alla data di redazione del presente documento sono attualmente in corso i colloqui per individuare il profilo più adatto per la società.

5. REVISORE

L'organo di controllo è costituito da un revisore nominato con atto del 11/06/2020 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

La revisione è affidata al Dott. Zanini Tommaso

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organismo di vigilanza è scaduto nel mese di marzo 2023 e si è in fase di nomina del nuovo Organismo.

7. IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2022 è la seguente:

Operai	1
Impiegati	1
Altro	
Totale	2

8. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

8.1.2. Valutazione dei risultati.

Il nuovo organo amministrativo, nominato in data 23.3.2022, nonostante i precedenti vertici, pur nel pieno delle loro funzioni, non avessero neppure iniziato a mettere in moto la complessa macchina organizzativa della Fiera del Riso, che notoriamente ha necessità di una programmazione con almeno 8-9 mesi di anticipo sulla data di apertura della manifestazione, è riuscito a far ripartire nel corso dell'esercizio 2022 l'operatività della Società e l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche, dopo il blocco conseguente alla crisi epidemiologica Covid-19.

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, si sono resi necessari investimenti innovativi e di riadattamento dopo il prolungato fermo della macchina che unitamente ai noti rincari connessi all'impennata dell'inflazione hanno determinato un risultato negativo per l'esercizio 2022.

Ente Fiera di Isola della Scala S.r.l. risulta però essere una società patrimonializzata con risorse tali da far ragionevolmente ritenere che la Società potrà adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e allo stesso tempo sviluppare la propria attività senza che vi siano situazioni tali da far solo presumere un rischio di crisi aziendale.

9. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al co. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

La società ha provveduto ad approvare ed aggiornare i seguenti regolamenti interni, strumenti organizzativi, codici di condotta e procedure di controllo interno specifiche:

Regolamento Protocollo Acquisti approvato dall'organo amministrativo in data 11.06.2020

Dotazione di un Organismo di Vigilanza il quale effettua verifiche interne periodiche su tutti gli atti/contratti ecc. dell'Ente e verifica che il modello organizzativo venga correttamente applicato. Nominato con atto dell'Amministratore Unico in data 19/03/2020, scaduto nel mese di marzo 2023, si è in fase di nomina del nuovo Organismo.

ISOLA DELLA SCALA (VR), 31/03/2023

L'Amministratore Unico

ROBERTO VENTURI



